

TRIBUNALE DI VENEZIA

**PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
(Legge n. 3 del 27 gennaio 2012)**

INTEGRAZIONE ALLA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012

OCC nominato:

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei
Commercialisti di Venezia
(iscritto al n. 96, sezione A del Reg. degli Organismi tenuto dal Min. della
Giustizia)

Gestore della Crisi:

Dott. Mario Beccarello

Debitore istante:

Daniela Caser



INTEGRAZIONE

INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 14 TER C. 3 LEGGE N. 3/2012

Indicazioni delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'istante era coniugata con il signor Sandro Finotto il quale risulta avere svolto l'attività di amministratore della Fingest srl in liquidazione fino alla data di dichiarazione di fallimento, la società operava nel campo di attività della ristorazione. La maggior parte delle passività assunte sono riconducibili a garanzie rilasciate per debiti contratti dalla società stessa.

Tali garanzie si riferiscono in particolare all'atto che la sig.ra Daniela Caser il, in qualità di terzo datore d'ipoteca congiuntamente al signor Sandro Finotto (ex coniuge), ha sottoscritto in favore della società Fingest srl. Trattasi di garanzie per un contratto di finanziamento fondiario dell'importo originario di 285.000,00 euro, al tempo ampiamente coperto dal valore degli immobili ipotecati, ed ora maturato per euro 494.225,00. Al momento della sottoscrizione, le capacità finanziarie e le prospettive di adempiere alla restituzione del debito da parte della società erano state verificate sia dall'istituto di credito concedente che dal professionista di riferimento che ha consigliato alla sig.ra Daniela Caser tale iniziativa, quindi vi era una ragionevole prospettiva che la garanzia sottoscritta in buona fede e previa verifica di soggetti terzi competenti non venisse azionata. Comunque, nel caso fosse stata azionata, i dei beni ipotecati avrebbero dovuto eccedere il valore del debito.

Le ulteriori passività rilevanti sono riconducibili a debiti tributari, causati da omessi pagamenti conseguenti alle difficoltà finanziarie dovute alla mancanza del reddito sufficiente al pagamento vista anche la separazione dal marito..

Il sottoscritto, ritenendo di avere adempiuto all'incarico affidato, rimane comunque a disposizione per ogni necessità o informazione che il Giudice Designato dovesse ritenere necessarie o anche solo opportune.

Con osservanza. 4 dicembre 2019

L'OCC nominato

Dott. Mario Beccarello

